



I.P.S.S.S. "F.L.MORVILLO FALCONE"
BRINDISI
Prot. 0011820 del 10/09/2021
(Uscita)



I.P.S.S.S. "F.L. MORVILLO FALCONE"
BRINDISI

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI SOCIALI
"Francesca Laura MORVILLO FALCONE"
Via Giuseppe Maria Galanti, 1 - 72100 Brindisi - Tel. 0831/513991
COD. MEC.: BRRF010008 - C.F. 80001890740
COD. UNIVOCO: UFBPFN - CODICE IPA: istsc_brrf010008
Sito web: www.morvillofalconebrindisi.edu.it
peo:brrf010008@istruzione.it - pec: brrf010008@pec.istruzione.it

Ai Docenti
All'Albo on line
Agli Atti
Al Sito web

REGOLAMENTO ESAMI INTEGRATIVI e di IDONEITA'

- VISTO il D.Lgs. 297/94;
- VISTO il D.P.R. 275/99, art. 14, comma 2;
- VISTA la Legge 107/15;
- VISTO il D.Lgs. 61/2017: riforma dei percorsi per l'Istruzione Professionale Statale (IP);
- VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 10 Maggio 2018: passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale Statale (IP) e i percorsi professionali regionali IeFP (art. 8, c.ma 2 del D.Lgs. 61/2017)
- VISTA la Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/18);
- VISTO il D.M. n° 5 del 08/02/2021 (Esami integrativi e di Idoneità – a.s. 2020/21);
- VISTI i criteri di accoglienza e di formazione delle classi come deliberati dal Consiglio di Istituto;
- VISTO il PTOF dell'Istituzione scolastica integrato con il Piano DDI;

1) Accoglienza ed inclusione degli studenti

Il nostro Istituto **accoglie le iscrizioni di studenti provenienti da altre scuole** e/o altri percorsi formativi nel rispetto della normativa e delle scelte educative espresse dalle famiglie degli allievi. **Tale possibilità sarà valutata ed eventualmente accolta entro i limiti delle risorse di organico, dell'effettiva capienza edilizia e logistica dell'Istituto, dei piani di utilizzo e delle norme di sicurezza degli edifici scolastici secondo quanto predisposto dalle relative norme e dalle disposizioni previste a cura degli Enti Locali competenti e da quanto stabilito annualmente dalla relativa circolare ministeriale sulle iscrizioni.** In previsione del **passaggio a questa scuola**, si possono concordare con le famiglie e la scuola di origine (se richiesti preventivamente all'inizio delle lezioni per le relative classi/indirizzi) brevi periodi di frequenza (soprattutto nell'apprendimento delle discipline di indirizzo), al fine di consentire allo studente di valutare le proprie motivazioni e di compiere una scelta consapevole.

2) Trasferimenti richiesti al nostro Istituto alle CLASSI PRIME:

2-A) dopo il termine previsto per le iscrizioni e prima dell'inizio delle lezioni

Qualora gli interessati chiedano, **ad iscrizione avvenuta alla PRIMA CLASSE di un'istituzione scolastica e prima dell'inizio delle lezioni** (secondo quanto disposto dalla circolare annuale sulle norme per l'iscrizione degli allievi ad istituti di istruzione secondaria di II grado) di optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, **la relativa motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione**

originale che a quello della scuola di destinazione.

Dopo l'accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione **in relazione all'effettività disponibilità di poter acquisire tale richiesta tenuto conto dei posti disponibili per le varie classi ed indirizzi**, il dirigente della scuola di iscrizione originale dovrà rilasciare all'interessato e alla scuola di destinazione il *nulla osta*. **Si richiama l'attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l'attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta nuova iscrizione.

2-B) Trasferimenti di allievi iscritti e frequentati altri corsi e/o Istituti al primo anno

Qualora i genitori di alunni minori, **iscritti e frequentanti classi del PRIMO ANNO di istruzione secondaria di secondo grado, chiedano, nel corso dei primi mesi dell'anno scolastico (*)**, il trasferimento a diverso indirizzo di studi della stessa o di altra scuola, essendo mutate le esigenze educative dei propri figli, le istituzioni scolastiche, dopo attenta valutazione delle singole situazioni ed in relazione ai vigenti orientamenti giurisprudenziali, concederanno il relativo nulla osta, rispettando così la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini ed alle aspirazioni del minore. **In questi casi, la famiglia sottoscriverà con il DS un patto formativo specifico che esplicherà le motivazioni che hanno portato ad una diversa valutazione del percorso scolastico scelto per il proprio figlio/a, precisando i termini di corresponsabilità educativa in questo nuovo processo di inserimento.**

3) Allievi in OBBLIGO SCOLASTICO: COLLOQUI INTEGRATIVI

3- A) Lo studente che, **a conclusione del PRIMO ANNO della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e richieda il passaggio ad altro indirizzo di studi è iscritto alla classe successiva previo colloquio presso la scuola ricevente**, diretto ad accertare le eventuali carenze formative da colmarsi mediante specifici interventi realizzabili all'inizio dell'anno scolastico successivo. **Il colloquio sostituisce le prove integrative previste dall'articolo 192 del testo unico n. 297 del 16 aprile 1994**. L'inserimento avviene in modo diretto nella classe (scelta secondo i criteri di cui al punto 2-C) dopo aver presentato il nulla osta della scuola di provenienza e sarà preceduto dalla comunicazione al coordinatore di classe. **Il Consiglio di classe è delegato ad accertare la preparazione sulle eventuali materie non presenti nel piano di studi dell'anno precedente in ragione degli elementi che emergeranno nel colloquio integrativo (nello stesso periodo in cui si svolgeranno gli Esami Integrativi)** e a disporre specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico.

4) ESAMI INTEGRATIVI - Passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo

Norme generali

Gli alunni ed i candidati **promossi in sede di scrutinio finale ad una CLASSE SUPERIORE ALLA SECONDA** in Istituti di istruzione secondaria superiore, possono sostenere (mediante la costituzione di apposita commissione esaminatrice) **esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo attraverso PROVE SCRITTE (eventualmente integrate da un colloquio) su materie e/o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi frequentato**. Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate al Dirigente scolastico **entro il 31/08 dell'anno scolastico di riferimento**. La sessione degli esami integrativi si svolge, di norma, nel mese di **Settembre prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, con calendario stabilito dal dirigente scolastico e pubblicato sul sito WEB dell'Istituto. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline oggetto di verifica.**

Gli alunni **che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate** possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, **esami integrativi soltanto per la classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo**. Analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio

posseduto.

N.B. Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo di studi per lo studente nello stato di sospensione del giudizio in presenza di debito. Eventuali domande di passaggio per allievi in tali condizioni verranno accettate, sempre entro il 31/08. con riserva.

ALLIEVI che hanno frequentato SCUOLE STRANIERE ALL'ESTERO corrispondenti al II,III o IV anno delle scuole del 2^a ciclo

Fatte salve norme di maggiore favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli studenti che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica previo superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

5) ESAMI di IDONEITA'

Tali Esami sono sostenuti dai candidati interni per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione e dai candidati esterni (privatisti) ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 Marzo per accedere a ciascuna delle classi successive alla prima o per formalizzare gli adempimenti connessi con l'Istruzione PARENTALE. Tali esami riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

Norme generali

La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal dirigente scolastico, in seduta precedente all'anno scolastico per cui si chiede l'esame e prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. Gli interessati sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza, adeguandosi in tal senso alla programmazione del nostro Istituto per i vari indirizzi presenti ed a quanto disposto in merito dalle Linee Guida e dai DPR 87/88/89 del 2010 e dal D.Lgs. 61/2017 (Istruzione Professionale). All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice (ossia di norma il consiglio della classe che frequenterà il candidato), provvede alla revisione dei programmi presentati. **La sufficienza e la congruenza di tali programmi con quanto sopra disposto è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami. E' necessario inoltre, per l'accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo le seguenti precisazioni stabilite dalle norme in vigore.**

Il candidato che sostiene Esami di Idoneità relativi a più anni, svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso, con valutazione distinta per ciascun anno. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la/le prova/e.

5-A) CANDIDATI ESTERNI

1. I candidati esterni che **siano in possesso di licenza media possono partecipare**, trascorso l'intervallo prescritto dalla legge, agli esami di idoneità negli istituti secondari superiori di ogni tipo o indirizzo.
2. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art.193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994.
3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
4. I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità,

di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

N.B. I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di avere frequentato un corso di formazione professionale nell'ambito dei corsi regionali coerenti, per durata e contenuto, con quelli previsti dall'ordinamento vigente al quale chiedono di accedere mediante l'Esame di idoneità.

L'attività lavorativa documentata (con dichiarazione del datore di lavoro) deve essere tale da potersi ritenere, per durata e contenuto, equivalente alla formazione pratica che gli alunni interni ricevono mediante apposite esercitazioni pratiche svolte durante il corso di studi. Per comprovare eventuali esperienze lavorative svolte presso le PP.AA., è ammessa l'autocertificazione.

5-B) CANDIDATI INTERNI

Possono presentare domanda per gli esami di idoneità i Candidati Interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 Marzo dell'anno scolastico in corso. Per tali allievi la domanda per sostenere in apposita sessione gli esami di idoneità va presentata entro il 25 Marzo.

I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

CANDIDATI INTERNI frequentanti la classe QUINTA

Possono presentare domanda per sostenere gli Esami di Stato come candidati privatisti i candidati interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 Marzo dell'anno scolastico in corso. L'ammissione di tali candidati è subordinata al superamento dei previsti esami preliminari su tutte le discipline del quinto anno di corso per l'indirizzo corrispondente.

5 - C) ISTRUZIONE PARENTALE (Art. 23 del D.Lgs. 62/2017, Nota MIUR 781 del 04/02/2011 e Nota USR- ER n° 5371 del 23/04/2014)

Gli eventuali allievi in obbligo scolastico che si sono avvalsi dell'Istruzione Parentale, dovranno sostenere gli esami di idoneità nei termini e con le modalità sopra descritte per il passaggio alla classe successiva fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, allo scopo di convalidare formalmente tale tipo di istruzione e consentire agli studenti la regolare prosecuzione degli studi.

6) Norme per i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (nuova denominazione per l'alternanza scuola-lavoro). Passaggi per esami integrativi e di idoneità (domande al IV e/o al V anno del percorso di studi)

La legge 107/2015, all'articolo 1, commi 33 e seguenti, ha introdotto nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado l'alternanza scuola-lavoro come attività curriculare e quindi obbligatoria. La Legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018 in vigore dal 1° Gennaio 2019) ha apportato modifiche al sistema dell'alternanza scuola-lavoro prevedendo, oltre ad una nuova denominazione, una riduzione del monte ore minimo obbligatorio per tali percorsi: 210 ore nel triennio per gli Istituti Professionali, 250 ore nel triennio per gli Istituto Tecnici e 90 ore nel triennio per i Licei.

L'attività PCTO (ex alternanza scuola lavoro) è diventata, così, parte integrante dei curricoli scolastici, con l'obiettivo di arricchire e completare la formazione degli studenti mediante l'acquisizione di competenze coerenti con i profili educativi, culturali e professionali dei corsi di studio frequentati, spendibili anche nel

mondo del lavoro. Si ricorda che, come indicato nella Guida Operativa emanata dal MIUR in data 8 ottobre 2015, le attività PCTO possono prevedere una pluralità di esperienze di integrazione con il mondo del lavoro (es.: *formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tirocini, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l'impresa, progetti di imprenditorialità, orientamento al lavoro ecc.*), che possono essere organizzate, in tutto o in parte, nell'ambito dell'orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche, anche all'estero.

Ciò premesso, le istituzioni scolastiche del II ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono agli studenti, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/94 e seguenti), di documentare i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, crediti non formali ed informali ed esperienze lavorative (anche svolte in apprendistato).

La documentazione delle attività svolte deve essere trasmessa dalle scuole originali al nostro Istituto, con l'indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate, anche in attività non formali e/o informali.

N.B. La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall'offerta formativa dell'istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è **rimessa alla valutazione della Commissione per tali percorsi istituita presso l'istituzione scolastica alla quale il candidato presenta, entro i termini di cui al punto 4), la propria richiesta.**

7) Passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale Statale Quinquennale (IP) e i percorsi di Istruzione Professionale Regionale Triennali – quadriennale (IeFP)

Secondo quanto disposto dall'Accordo Stato-Regioni del 10 Maggio 2018 ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 61/2017, **il riferimento per i passaggi è costituito dalla correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali di IeFP regionali e gli indirizzi professionali Statali.** L'istituto, nell'ambito dell'indirizzo "Industria e Artigianato per il Made in Italy" ha come riferimento le qualifiche IeFP triennali e i diplomi quadriennali indicati nell'Allegato 4 del Decreto n° 92 del 24 maggio 2018.

Le procedure per consentire il passaggi possono essere attivate (in attuazione del D.M. 427/2018):

- a) per i **primi tre anni** dei percorsi di IeFP e di IP: nel corso o al termine di ciascun anno;
- b) al termine del **quarto anno**, per i passaggi dai percorsi di IeFP a quelli di IP.

I passaggi possono essere richiesti (con esplicita domanda all'Istituzione scolastica statale o formativa regionale di destinazione) nei seguenti casi:

- in caso di **discontinuità nella frequenza** dei percorsi quinquennali di IP o dei percorsi triennali e quadriennali (ove previsti) di IeFP;
- nell'ipotesi **di rientro nei percorsi di IP** dopo un periodo di interruzione degli studi;
- nell'ipotesi **di rientro nei percorsi di IeFP** dopo un periodo di interruzione degli studi, secondo le modalità previste da apposite disposizioni regolamentari regionali.

MODALITA'

Gli studenti interessati al passaggio da un percorso all'altro, hanno l'opportunità di ridefinire le proprie scelte, con il **riconoscimento e la valorizzazione dei crediti** acquisiti secondo le modalità indicate nell'art.8 comma 6 del Decreto legislativo n.61/2017:

"Nel corso o al termine dei primi tre anni, le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative accreditate tengono conto dei crediti maturati e certificati, secondo le seguenti modalità:

- a) *certificazione delle competenze acquisite nel precedente percorso formativo, con riferimento alle unità di apprendimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);*

- b) *elaborazione, anche sulla base di eventuali verifiche in ingresso, di un bilancio di competenze da parte delle istituzioni che accolgono la studentessa e lo studente;*
- c) *progettazione e realizzazione delle attività di inserimento e di accompagnamento nel nuovo percorso”*

Il riconoscimento del credito ai fini del passaggio è operato dall’Istituto, tramite una commissione per i passaggi appositamente individuata, sulla base del Bilancio delle competenze attraverso il rilascio, a cura dell’Istituto Regionale IeFP di provenienza, dell’”Attestato delle competenze”. Tale attestato potrà essere integrato con eventuali verifiche in ingresso - per gli ambiti di acquisizione non adeguatamente documentati – atti a verificare gli apprendimenti effettivamente posseduti e la coerenza con il percorso professionale presente all’Istituto o il grado di qualifica degli stessi valevoli e traducibili nel percorso di inserimento tramite apposita comparazione. Nel caso di domande di passaggio di allievi dall’Istituto ad un ente di formazione regionale accreditato IeFP, il nostro Istituto rilascerà un **“Certificato di competenze”** (art. 5 del D.Lgs. 61/2017) o altra documentazione utile ai fini della determinazione del credito utile per tali passaggi. Le Istituzioni di provenienza e/o di destinazione possono attivare se necessario, in tempi utili per facilitare il passaggio e l’inserimento degli studenti, misure di accompagnamento anche in periodi precedenti il momento del passaggio e/o nei primi momenti di inserimento.

Annualità di inserimento

La determinazione dell’annualità di inserimento nel percorso richiesto deve tener conto dei seguenti elementi:

- correlazioni tra indirizzi quinquennali di IP, qualifiche triennali e diplomi quadriennali di IeFP.
- comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui gli studenti chiedono di accedere e dei relativi risultati di apprendimento
- crediti riconosciuti

Sulla base della valutazione relativa agli elementi indicati, la Commissione per i passaggi determina l’inserimento degli studenti nel percorso richiesto, secondo le seguenti differenti disposizioni:

- **inserimento nell’annualità corrispondente** a quella del percorso di provenienza (nel caso di passaggi in corso d’anno)
- **inserimento nell’annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza**, con eventuali crediti formativi riconosciuti oppure disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali carenze formative
- **inserimento nell’annualità successiva a quella conclusa** con esito positivo nel percorso di provenienza.

Nel caso di passaggio da un percorso IP quinquennale ad un percorso regionale IeFP e viceversa effettuato durante l’anno scolastico (IP) o formativo (IeFP), le ore di formazione fruite nel percorso di provenienza dalla data di inizio dell’annualità alla data di inserimento nel nuovo percorso sono riconosciute e concorrono al computo della frequenza annuale minima del 75% del percorso di destinazione.

REGOLAMENTO ESAMI INTEGRATIVI NELL'AMBITO DEI PERCORSI QUADRIENNALI E NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO PER ADULTI

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del DM n. 5 del 08-02-2021 “.....Non è prevista l'ammissione agli esami integrativi nell'ambito dei percorsi quadriennali e nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi”.

Secondo quanto stabilito dalla norma dalle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento di cui ex Art. 11, comma 10, D.P.R. 263/2012 per gli studenti del corso serale viene redatto il Patto formativo individuale “.....la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale è la cifra innovativa del nuovo sistema di istruzione degli adulti, in coerenza con le politiche nazionali dell'apprendimento permanente così come delineate all'art.4, comma 51, Legge 92/2012. Il nuovo sistema di istruzione degli adulti prevede, tra l'altro, che i percorsi di istruzione siano organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla base di un Patto formativo Individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto. La definizione del Patto formativo individuale compito della Commissione di cui all'art. 5, comma 2, REGOLAMENTO. Il Patto rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall'adulto, dalla Commissione, e dal Dirigente del CPIA e, per gli adulti iscritti ai percorsi di secondo livello, anche dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica presso la quale sono incardinati i suddetti percorsi; con esso viene formalizzato il percorso di studio personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione. Il Patto viene definito ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti - articolata nelle tre fasi di identificazione, valutazione, attestazione - di cui al successivo punto 5.2. Il Patto contiene i seguenti elementi minimi: 1) i dati anagrafici; 2) il periodo didattico del percorso al quale è iscritto l'adulto; 3) l'elenco delle competenze riconosciute come crediti ad esito della procedura di individuazione, valutazione e attestazione; 4) il monte ore complessivo del PSP (pari al monte ore complessivo del periodo didattico al quale è iscritto l'adulto sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento –pari a non più del 10% del monte ore medesimo - e quella derivante dal riconoscimento dei crediti, pari comunque ad una misura non superiore a quella stabilita dalla Commissione); 5) il quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario; 6) il piano delle uda relative alle competenze da acquisire ad esito del PSP, con l'indicazione di quelle da fruire a distanza e la tipologia di prove di verifica ai fini della valutazione; 7) l'indicazione della durata della fruizione del PSP (uno o due anni scolastici); 8) la firma della Commissione, del dirigente scolastico del CPIA e dell'adulto; la data e il numero di registrazione. Per l'adulto iscritto ad uno dei periodi didattici dei percorsi di secondo livello, la Commissione invia alle istituzioni scolastiche presso le quali sono incardinati i suddetti percorsi, ogni informazione utile per il perfezionamento del Patto medesimo che viene sottoscritto anche dal dirigente scolastico delle suddette istituzioni.....”.

Ai sensi del punto 3.4 delle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento relativo ai gruppi di livello “.....Elemento fondamentale per la personalizzazione dei percorsi, che pone al centro le competenze dell'allievo adulto, è l'organizzazione per gruppi di livello. Tale organizzazione è relativa ai periodi didattici di cui all'art. 4 del REGOLAMENTO, che costituiscono il riferimento per la costituzione delle classi e possono essere fruiti anche in due anni scolastici. In particolare, per i percorsi di istruzione realizzati dai CPIA l'organizzazione per gruppi di livello fa riferimento anche alla progettazione per unità di apprendimento delle competenze di cui agli allegati A.1 e A.2; per i percorsi di secondo livello realizzati dalle istituzioni scolastiche di secondo grado, l'organizzazione per gruppi di livello fa riferimento anche alle aggregazioni disciplinari definite al successivo punto 4.3. L'organizzazione per gruppi di livello facilita la personalizzazione del percorso, anche sotto il profilo dei tempi di fruizione dello stesso, sostiene lo sviluppo dei processi di apprendimento a partire dalle competenze possedute dall'allievo adulto, richiede modelli aperti e flessibili, si sviluppa secondo strategie metodologiche e didattiche coerenti con i differenti contesti di riferimento. In tale contesto assume particolare rilevanza l'adozione di metodologie attive fondate sul ricorso a stage, tirocini e alternanza scuola- lavoro anche al fine di favorire l'acquisizione e il potenziamento delle competenze attese in esito ai percorsi di istruzione necessarie ad assicurare la piena partecipazione di

cittadini adulti al mercato del lavoro e alla vita sociale di oggi”.

Ai sensi del punto 3.5 delle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento relativo alla progettazione dei percorsi per unità di apprendimento “... *Condizione necessaria e irrinunciabile per il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione del percorso è la progettazione per unità di apprendimento, da erogare anche a distanza, intese come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze correlate ai livelli e ai periodi didattici. Ferma restando l'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sviluppo e sperimentazione delle istituzioni scolastiche, di cui al D.P.R. 275/99, la progettazione per unità di apprendimento tiene conto di alcuni criteri generali. In particolare, per definire la corrispondenza tra conoscenze e abilità – in relazione a ciascuna competenza – è indispensabile: 1) tenere conto di tutte le competenze, conoscenze e abilità previste per il periodo di riferimento indicando quelle funzionali al raggiungimento dei singoli risultati di apprendimento; 2) stabilire la quota oraria relativa a ciascuna competenza (quota parte del monte ore complessivo previsto per ciascun periodo); 3) individuare la competenza o le competenze da poter acquisire attraverso modalità di fruizione a distanza - in tutto o in parte - in misura di regola non superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo di riferimento”.*

Nel caso di passaggio ad altro indirizzo di studi la commissione redige il Patto Formativo Individuale secondo quanto stabilito dal punto 3.3 delle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento “..... *il Patto viene definito ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti – articolato nelle tre fasi di identificazione, valutazione attestazione. Per lo svolgimento delle suddette fasi, che si realizzano nelle sedi individuate nell'ambito del citato accordo di rete anche in relazione a specifiche esigenze territoriali, la Commissione si dota di appositi strumenti, fra i quali i seguenti: modello di domanda per il riconoscimento dei crediti; modello di libretto personale (dossier personale per l'IDA); linee guida per la predisposizione delle specifiche metodologie valutative e dei riscontri e prove utili alla valutazione delle competenze; modello di certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso; modello di Patto Formativo Individuale”.* L'offerta scolastica si fonda su una didattica specifica caratterizzata da un'organizzazione modulare progettata per Unità Di Apprendimento; una forte flessibilità; una personalizzazione del percorso educativo e una valorizzazione del patrimonio competenze del singolo studente con riferimento agli apprendimenti scolastici (apprendimento di tipo formale), parascolastici (apprendimento di tipo informale) ed extrascolastici (apprendimento di tipo non formale).

Il cdc prevedere prove/colloqui di verifica *in itinere* sulle discipline non incluse nel precedente curriculum **al solo fine di adottare specifiche strategie atte a garantire il successo formativo degli studenti, personalizzandone il percorso**, anche in previsione dell'Esame di Stato.

BREVE GLOSSARIO

Esame integrativo: Esame che deve svolgersi, nella scuola di destinazione prima dell'inizio delle lezioni, su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi di provenienza. Questo esame viene svolto quando si passa ad una classe successiva rispetto a quella frequentata con successo (promozione).

Esami di idoneità: Esame che deve svolgersi, nella scuola di destinazione prima dell'inizio delle lezioni, su tutte le materie della/e classe/i precedente/i a quella richiesta. Questo esame viene svolto per passare a classi superiori rispetto a quella per cui si è in possesso di ammissione oppure in casi specifici (es. istruzione parentale).

Nulla-osta: Si tratta uno strumento che la norma prevede per garantire e formalizzare il passaggio tra SCUOLE durante l'obbligo formativo. Il nulla-osta viene concesso dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, dopo aver verificato che lo studente trovi accoglienza in altro Istituto o comunque espletato l'obbligo con una delle modalità previste dalla normativa

Apprendimento Formale: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari, a norma dell'art.2 , comma 1/b del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13;

Apprendimento informale: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero (art. 2, comma 1/d del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13);

Apprendimento non formale: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati per l'apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese (art. 2, comma 1/c, del D.Lgs. 13/2013).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Irene ESPOSITO